

REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽⁴⁾, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento ⁽⁵⁾, prevede l'adozione di una decisione del Consiglio per quanto riguarda le modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il

coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁶⁾;

(3) considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

(4) considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

(5) considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno ovvero documenti settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1, 6 e 5 b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁷⁾;

(6) considerando che è opportuno adottare uno strumento efficace per garantire che l'intervento comu-

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 53.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, p. 11).

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).